Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Giovedì, 4 luglio 1935 - ANNO XIII — Numero 154

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 154 DEL 4 LUGLIO 1935-XIII:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni dei distretti di Recco e di Sestri Levante della provincia di Genova.
Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni dei distretti di Novara e di Oleggio della provincia di Novara.
Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni del distretto di Agrigento.
Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni del distretto di Canelli della provincia di Alessandria.

(2599) (2600) (2601) (2602)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 29 aprile 1935-XIII, ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Zanframundo Francesco Saverio fu Vitantonio.

(2557)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1935-XIII, n. 1092.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1935, n. 199, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani che frequentano i corsi per il conseguimento del brevetto di pilota premilitare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1935-XIII, n. 199, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani che frequentano i corsi per il conseguimento del brevetto di pilota pre-militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1093.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano, e sono state sancite le relative norme d'attuazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di

Bolzano, e sono state stabilite le relative norme di attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1094**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 280, che concede ai marescialli della Milizia nazionale della strada l'indennità di Milizia speciale per ogni giorno di effettivo servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 280, che concede ai marescialli della Milizia nazionale della strada l'indennità di Milizia speciale per ogni giorno di effettivo servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1095**.

Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni della legge 1° giugno 1931, n. 886, sono aggiunte le seguenti:

Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle provincie di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto della provincia.

L'approvazione è necessaria anche per la aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.

Il Prefetto, su conforme parere dell'Autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Il rifiuto dell'approvazione richiesta non deve essere motivato.

Contro di esso è ammesso soltanto il reclamo al Governo del Re, in via gerarchica.

Art. 2.

I conservatori delle ipoteche non procederanno alla trascrizione degli atti previsti nel precedente articolo 1° se non sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia.

Art. 3.

Le zone delle provincie di confine terrestre alle quali si applicano le disposizioni della presente legge saranno indicate in apposito elenco, da approvarsi con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 4.

Le norme per l'applicazione della presente legge saranno emanate con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI —
RAZZA — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1096**.

Modificazione all'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per considerazioni della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di

ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o per distretto militare.

« Tali richiami devono aver luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

« Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.

« Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la guerra, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale ».

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1097**.

Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, della relativa legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, nonchè del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 946, si applicano anche ai provvedimenti di stato relativi ai carabinieri e graduati dell'Arma, ai militari di truppa e graduati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1098**.

Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito un ruolo speciale di ufficiali inferiori di complemento della Regia marina appartenenti ai Corpi di Stato Maggiore e per la Direzione delle macchine da trattenersi in servizio attivo fino, al massimo, al compimento del 42° anno di età.

Nel suddetto ruolo possono essere iscritti, a domanda, gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e per la Direzione delle macchine che abbiano ultimata la ferma di leva o quella volontaria.

Art. 2.

Il numero degli ufficiali di complemento da iscrivere nel ruolo speciale di cui al precedente articolo è stabilito annualmente con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, entro i limiti fissati dalla seguente tabella:

A) *Ufficiali dello Stato Maggiore.*

Tenenti di vascello	N.	96
Sottotenenti di vascello Guardiamarina	»	238
Totale	N.	334

B) *Ufficiali per la Direzione macchine.*

Capitani	N.	60
Tenenti Sottotenenti	»	139
Totale	N.	199

Nel numero sopra indicato sono compresi gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e per la Direzione macchine in servizio per ferme volontarie.

Nel determinare il numero degli ufficiali da iscrivere annualmente nel ruolo speciale di cui al presente articolo si terrà conto, oltre che dei suddetti ufficiali di complemento in servizio con ferme volontarie e degli ufficiali inferiori dello Stato Maggiore e per la Direzione macchine delle categorie in congedo richiamati in temporaneo servizio attivo per esigenze di carattere ordinario, anche della spesa derivante dalla nomina in soprannumero a guardiamarina e a sottotenente in S.P.E., di cui al R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 162.

Il numero degli ufficiali previsti dai precedenti comma 2° e 3° dovrà pertanto trovare compenso in altrettanti posti vacanti nei ruoli di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 3.

L'iscrizione nel ruolo speciale è fatta inizialmente per anni tre, allo scadere dei quali può essere confermata annualmente fino al limite di età di cui all'articolo 1.

Tanto la iscrizione iniziale per anni tre, quanto le successive conferme vengono concesse, su domanda, a quegli ufficiali che, a giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Ministro, posseggano le necessarie qualità professionali, militari e morali.

I prescelti conservano la loro anzianità assoluta e relativa.

Art. 4.

Per l'avanzamento nel ruolo speciale non sono prescritti esami nè corsi d'istruzione.

Le promozioni nel ruolo speciale avranno luogo distintamente per ciascun corpo e saranno effettuate col criterio dell'anzianità per i guardiamarina ed i sottotenenti per la Direzione macchine, ed a scelta assoluta per i sottotenenti di vascello ed i tenenti per la Direzione macchine, indipendentemente dal posto da essi già occupato nel corrispondente ruolo ordinario di ufficiali di complemento.

Le condizioni di imbarco per la promozione sono quelle stabilite per i pari grado del S.P.E.; quelle minime di permanenza nel grado sono di anni tre per i guardiamarina e sottotenenti per la Direzione macchine e di anni sette per i sottotenenti di vascello e tenenti per la Direzione macchine, fermo restando in ogni caso il disposto del 1° comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sullo avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni.

Art. 5.

Gli ufficiali del ruolo di cui all'articolo 1 cessano di farne parte:

a) al compimento del 42° anno di età;

b) a domanda;

c) per infermità che li rendano inabili a continuare o a riassumere il servizio, dopo trascorsi 12 o 6 mesi continuativi di infermità, a seconda che questa dipenda o no da cause di servizio;

d) perchè non confermati in servizio, a norma dell'articolo 3 della presente legge;

e) perchè dispensati per scarso rendimento, inidoneità agli uffici del grado od altri motivi, su proposta delle Autorità dalle quali dipendono e sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 6.

Durante i periodi di infermità di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, spettano agli ufficiali le stesse competenze degli ufficiali pari grado del S.P.E. collocati nella corrispondente posizione di aspettativa.

Art. 7.

Agli ufficiali di complemento del ruolo speciale, che lasciano il servizio in applicazione delle lettere *a*) *c*) *d*) del precedente articolo 5, è corrisposta una indennità pari al totale dei versamenti effettuati alla «Cassa ufficiali della Regia marina», di cui al seguente articolo 9, aumentati degli interessi e di altri eventuali premi, secondo le norme e condizioni che saranno stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Inoltre gli ufficiali anzidetti, se dispensati dal servizio in base alla lettera *d*) dell'articolo 5 e sempre che la dispensa non derivi da scarso rendimento o da inidoneità agli uffici del grado, sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza loro spettante in un biennio.

Agli ufficiali di complemento del ruolo speciale che lasciano invece il servizio in applicazione della lettera *e*) del precedente articolo 5, è corrisposta una indennità pari ai versamenti del 6 per cento sullo stipendio da essi effettuati alla «Cassa ufficiali della Regia marina» aumentati degli interessi secondo le norme e condizioni fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Nessun trattamento economico spetta agli ufficiali previsti dalla lettera *b*) del precedente articolo 5, all'atto della loro cessazione dal servizio.

Art. 8.

L'ufficiale di complemento che, per il motivo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 5, cessa di appartenere al ruolo speciale istituito con la presente legge, consegue, all'atto della cessazione, se ritenuto idoneo, la promozione al grado superiore nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento del proprio Corpo, fermo restando però il disposto del 1° comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni.

Art. 9.

Gli stipendi lordi degli ufficiali di complemento del ruolo speciale sono soggetti ad una ritenuta mensile del 6 per cento a favore della «Cassa ufficiale della Regia marina», per la costituzione di un fondo destinato alla liquidazione della indennità di cui al precedente articolo 7.

Al fondo di cui trattasi contribuisce, in aggiunta, l'Amministrazione della Regia marina con una quota mensile pari al 4 per cento dello stipendio lordo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 10.

Per la prima formazione dei ruoli di cui all'articolo 1 gli ufficiali saranno tratti, previa loro domanda ed a giudizio insindacabile del Ministro per la marina, dagli ufficiali di complemento che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano comunque in temporaneo servizio attivo non per obblighi di leva o ferma volontaria.

Fino alla concorrenza rispettivamente di un quarto dell'organico fissato dall'articolo 2 per i tenenti di vascello e per i capitani per la Direzione macchine e di un decimo per i sottotenenti di vascello ed i tenenti per la Direzione macchine, come pure per i guardiamarina ed i sottotenenti per la Direzione macchine, possono esservi ammessi ufficiali da richiamare dal congedo nei limiti di anzianità e secondo le condizioni che saranno stabilite dal Ministro per la marina.

Il servizio prestato dagli ufficiali di cui ai due commi precedenti, dopo quello di leva o volontario, viene computato, agli effetti della conferma nel ruolo speciale, in deduzione dei tre anni prescritti dal 1° comma del precedente articolo 3.

Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'articolo 23 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificati dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, convertito nella legge n. 3328, in data 27 dicembre 1928 e l'articolo 51 della citata legge 8 luglio 1926, n. 1178.

È altresì abrogata ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1099.**

Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione Tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La « Fondazione Tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », costituita colla donazione di L. 2.000.000 fatta dal cav. di gr. cr. Hermann Gustavo ed eretta in ente morale col R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, è trasformata, a datare dal 1° luglio 1935, in fondazione perpetua col capitale di L. 600.000, rimanenza, a quella data, della detta donazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo statuto organico della Fondazione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Statuto organico della « Fondazione Tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » a favore degli ufficiali generali del Regio esercito in congedo.

Art. 1.

La « Fondazione Tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », eretta in ente morale in virtù del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, è trasformata, a datare dal 1° luglio 1935, in Fondazione perpetua col capitale di L. 600.000, rimanenza, a quella data, della somma di L. 2.000.000, donata dal cav. di gr. croce Gustavo Hermann, in memoria del proprio figlio tenente pilota aviatore Gustavo Enrico, decorato della medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione: « Pilota d'aeroplano di non comune perizia e di singolare ardimento, prese parte a numerose operazioni aviatorie di guerra, riportando brillanti successi. La sua carriera, ricca di lusinghiere promesse, venne spezzata dalla morte che incontrò, cadendo da grande altezza, nell'adempimento del suo dovere.
« Carso Tolmino-Lubiana-Aleis, settembre 1915-maggio 1916 ».

Art. 2.

Scopo della fondazione è quello di elargire premi di benemerenza agli ufficiali generali del Regio esercito non più in attività di servizio e che versino in non buono stato economico, ovvero alle loro famiglie in occasione della morte del generale capo di famiglia.

Saranno tenuti presenti per la concessione, quali elementi di valutazione a titolo preferenziale: le condizioni economiche dei premiandi e l'aver essi partecipato alla grande guerra 1915-1918, o alla guerra italo-turca, o ad altra campagna di guerra, comprese quelle coloniali.

A parità di condizioni economiche disagiate sarà data la preferenza, nella concessione dei premi in parola, agli ufficiali generali non più in attività di servizio, che coprivano tale grado alla data del 4 novembre 1918.

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale di L. 600.000 di cui al precedente art. 1. Detta somma sarà investita in titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII, di valore nominale corrispondente, da tramutarsi in certificato nominativo intestato alla « Fondazione Tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ». Il certificato deve essere depositato nella cassa del Comando del corpo d'armata di Milano.

Art. 4.

La legale rappresentanza e l'amministrazione dell'Ente sono affidate ad una Commissione, nominata dal Ministero della guerra e composta: dal comandante del Corpo d'armata di Milano, presidente, da un ufficiale generale in congedo col grado di comandante di Corpo d'armata o di divisione, residente a Milano, designato dal Ministero della guerra, dal comandante della divisione « Legnano » e da un ufficiale superiore, segretario, senza voto, designato dal comandante del Corpo d'armata di Milano.

Art. 5.

La rendita proveniente dal capitale nominale di cui al precedente art. 3, sarà annualmente impiegata dalla predetta Commissione per l'assegnazione dei premi di benemerenza, di cui all'art. 2, agli ufficiali generali o alle loro famiglie.

Le domande degli interessati, in carta libera, devono essere dirette alla presidenza della Commissione presso il Comando del corpo d'armata di Milano, per il tramite dei Comandi territoriali di corpo d'armata i quali, previi necessari accertamenti, esprimeranno il loro parere sulle condizioni economiche dei richiedenti.

La Commissione ha facoltà di assumere dirette informazioni, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, prima di prendere la sua deliberazione.

In ciascun anno allo stesso generale non può essere concessa, cumulativamente, somma maggiore di L. 3000.

Art. 6.

Le somme non assegnate entro l'anno passeranno in aumento alle disponibilità dell'anno successivo.

Art. 7.

Entro il mese di gennaio di ogni anno la Commissione, a mezzo del Comando del corpo d'armata di Milano, dovrà rendere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria della Fondazione stessa, relativa all'anno precedente.

Art. 8.

Ogni anno, per cura del Comando del presidio di Udine, in rappresentanza del Ministero della guerra, nel giorno 15 maggio, anniversario della morte dell'eroico aviatore, sarà deposta una corona di fiori sulla di lui tomba nel cimitero di Aleis, come perenne espressione della gratitudine dell'Esercito.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1100**.

Disposizioni per un organico concentramento delle istituzioni destinate ai fini della istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge potrà disporsi, con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, la soppressione, l'istituzione o la fusione di facoltà, scuole e insegnamenti universitari, nonchè l'aggregazione di Regi istituti superiori alle Regie università e la revisione dei ruoli organici dei posti di professore di ruolo.

Nei decreti medesimi saranno stabilite le opportune modalità, e potrà, occorrendo, derogarsi alle vigenti disposizioni, esclusa la possibilità di maggiori oneri a carico dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1935-XIII, n. **1101**.

Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire, in alcuni determinati casi, l'anticipazione della corresponsione dei soccorsi e la posticipazione della loro cessazione, nonchè di estendere il beneficio dei soccorsi stessi anche ai congiunti dei militari arruolatisi volontari in reparti destinati in Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli affari esteri e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le lettera *a*) dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è sostituita dalla seguente:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti.

« Quando il titolo al soccorso sorga in seguito a matrimonio contratto posteriormente alla chiamata alle armi del militare e non vi sia prole prenata, il soccorso decorre dal giorno delle pubblicazioni, non mai però prima della chiamata alle armi.

« Nel caso di prole prenata già riconosciuta o che venga legittimata all'atto del matrimonio, il soccorso decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o all'autorità comunale; però la prole nata dopo la presentazione del militare e prima delle pubblicazioni dà titolo al soccorso solo dal giorno della nascita ».

Al medesimo art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di morte o di inabilità del militare il soccorso giornaliero può essere protratto anche oltre il giorno in cui dovrebbe avere termine la sua corresponsione e ciò nei casi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 19 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dei soccorsi, di cui alla presente legge, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (secondo comma) è effettuato dagli uffici postali ai congiunti dei militari ovvero, in casi speciali, da stabilirsi dal regolamento, a persona designata dal podestà ».

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, hanno titolo al sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, di cui all'art. 1 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, limitatamente al periodo in cui può essere corrisposto il soccorso stesso, anche i congiunti bisognosi dei militari di truppa e dei sottufficiali (sino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondenti) di qualsiasi classe, arruolatisi volontari, ad eccezione di quelli per anticipazione degli obblighi di leva, in reparti di una qualunque delle forze armate dello Stato destinati nelle colonie dell'Africa Orientale.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 5 febbraio 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 175. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 1102.
Approvazione del nuovo statuto organico dell'Asilo infantile « Dina Poletti Ballardini », con sede in Temù (Brescia).

N. 1102. R. decreto 4 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile « Dina Poletti Ballardini » con sede in Temù (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 1103.
Approvazione del nuovo statuto organico dell'Asilo infantile di Dagnente (Novara).

N. 1103. R. decreto 11 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile con sede in Dagnente (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 1104.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Domenicane di Montefiore dell'Aso (Fermo).

N. 1104. R. decreto 9 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Domenicane di Montefiore dell'Aso (Fermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - XIII

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 1105.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Madonna SS. del Boggio, in Gozzano (Novara).

N. 1105. R. decreto 9 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite della Madonna SS. del Boggio, in Gozzano (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - XIII

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 1106.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Nicola Seri », con sede in Colmurano (Macerata).

N. 1106. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Nicola Seri », con sede in Colmurano (Macerata) viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1935-XIII.
Autorizzazione a taluni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1935-XIII riflettente l'autorizzazione, fino al 30 giugno 1935-XIII, a taluni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto sopra citato;

Su proposta della Banca d'Italia:

Decreta:

I seguenti Istituti:

Banco di Napoli.
Banco di Sicilia,
Banca Commerciale Italiana,
Credito Italiano,
Banco di Roma,
Banca Nazionale del Lavoro,
Istituto di S. Paolo,

sono autorizzati, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1935-XIV a fungere da agenzie della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Roma, addì 1° luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2604)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Savona, dell'estensione di ettari 365, delimitata dai seguenti confini:

Torrente Varatella, dal ponte nuovo Molini Angione, al ponte del Lupo. Strada provinciale, fino al rivo Carpenazzo. Rivo stesso fino all'incrocio con la mulattiera Carpe-Balestrino, strada stessa, poi in linea retta attraverso costiera fra passo Croce e passo Praè fino al rivo Carpe. Rivo stesso fino alla carrettiera Balestrino-Troirano. Carrettiera stessa fino al Giro Buschè-mulattiera Poggio, poi mulattiera Merona-sentiero privato fino al baraccone Nino. Sentiero per casa Bastè, scogliera fino alla provinciale Toirano-Bardineto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Savona ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 luglio 1934, in una zona della provincia di Savona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Savona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2484)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Alessandria delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale di Cassinasco Bubbio, strada dei Caffi, strada Caffi, Merlini, Fello, Rocchea provinciale di Cassinasco;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Alessandria, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, in una zona della provincia di Alessandria, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Alessandria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2485)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Bergamo, delimitata dai seguenti confini:

ad est, dal Pizzo della Presolana, Monte Dezzo fino alla cantoniera della Presolana;

a sud, dalla cantoniera della Presolana fino alla Chiesa di Castione, strada Romentario fino alla Cappella di S. Bernardo, seguendo la costa fino al ponte di Rovena e sulla provinciale fino alla frazione Poezza;

ad ovest, dalla frazione Poezza, Monte Vasacco, Cima, Bares, Monte Orone;

a nord, dal Monte Orone al Pizzo della Presolana;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 agosto 1934, in una zona della provincia di Bergamo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2486)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-170 C.A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Tozon fu Antonio, nato a Castelnuovo il 15 agosto 1875 e residente a Cave Auremiane, Famie n. 39, è restituito nella forma italiana di « Tosoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Fuk in Tozon fu Giacomo, nata il 20 luglio 1877, moglie;

2. Francesco di Antonio, nato il 4 settembre 1902, figlio;
3. Federico di Antonio, nato il 23 gennaio 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13519)

N. 11419-171 C.A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vatovec fu Giuseppe, nato a Cave Auremiane, Auremo di sopra, il 3 dicembre 1892 e residente ad Auremo di sopra n. 3, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca fu Giovanni, nata il 19 aprile 1900, moglie;
2. Slavica di Giovanni, nata il 12 marzo 1921, figlia;
3. Paola di Giovanni, nata il 1° maggio 1925, figlia;
4. Francesco di Giovanni, nato l'11 aprile 1929, figlio;
5. Stanislao di Giovanni, nato il 13 settembre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13520)

11419-4194-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Luigi fu Giovanni, nato a Trieste il 16 maggio 1881 e residente a Trieste, Cattinara n. 16, è restituito nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonia Nardin di Giovanni, nata il 20 luglio 1887, moglie;
2. Albina di Giovanni, nata il 4 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13425)

N. 11419-23270.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Anna Belich fu Giuseppe, nata a Trieste il 5 gennaio 1911 e residente a Trieste, via S. Vito n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anna Belich è ridotto in « Belli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13426)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 5 giugno 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Luigi Pellegrini, vice console onorario di Spagna a Lucca.

(2497)

In data 10 giugno 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Camille Schmitz Reycend, agente consolare di Francia a Bologna.

(2498)

In data 30 maggio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Demetrio Benetatos, console generale di Grecia a Genova.

(2499)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 28 aprile 1935-XIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di La Briglia, provincia di Firenze, sul circuito 1776.

(2508)

Si comunica che il giorno 29 aprile 1935-XIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Castel Lupogliano, provincia di Pola.

(2509)

Si comunica che il giorno 28 aprile 1935-XIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Vimodrone, provincia di Milano.

(2510)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa « Sa Domu » in Iglesias, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2541)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Panicale, in provincia di Perugia, con decreto in data 17 giugno 1935-XIII, sono estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1933, n. 1700.

(2569)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 200.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 16 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Blunda Giovanni di Girolamo, domic. a Paceco per conto di De Sabato Antonietta e Michele fu Giovanni, domic. a Castelvetrano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70, consolidato 3,50 % (1906), con decorrenza 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 10 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Zanoletti Santo residente in Arbois (Francia) — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 20, consolidato 5 % con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 4 agosto 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Domenico Martino fu Angelomaria — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 200, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 19 settembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Zanini Ernesto fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: cedole 5 — Rendita: L. 140, consolidato 3,50 %, con scadenza 1° luglio 1916.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 4 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Frascà Luigi fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 383 — Data: 12 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Squilloni Corinna fu Guido nei Benvenuti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 3,50 % Redimibile — Capitale: L. 50 000, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2340)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148.

Media dei cambi e dei titoli

del 2 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,06
Inghilterra (Sterlina)	59,62
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	395,50
Argentina (Peso carta)	3,18
Belgio (Belga)	2,04
Canadà (Dollaro)	12,055
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,665
Germania (Reichsmark)	4,8924
Norvegia (Corona)	2,995
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	165,95
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	71,95
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3 % lordo	55,80
Prestito redimibile 3,50 % 1934	70,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,025
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,45
Id. id. 5 % id. 1941	98,525
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	89,325
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	89,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 50.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	470765	145 —	*Casillo* Filomena di Bonaventura, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Roccadaspide (Salerno).	*Casilli* Filomena di Bonaventura, minore ecc. come contro.
3,50 % Redimibile	232498 232500	52,50 119 —	Proietti *Turiddu* fu Carlo, minore sotto la tutela di Proietti Pietro fu Ercolano, domt. a Narni (Terni).	Proietti *Torinto* fu Carlo. minore ecc. come contro.
»	267916	245 —	Napoli Carmelo di Calogero, domt. in San Giuseppe Jato (Palermo).	Napoli *Carmelo-Antonio-Baldassare* di Calogero, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	343759	1130,50	Faà di Bruno Costanza fu Conte Alfonso, domt. a Torino; con usufr. vital. a Gruat contessa *Teresa* fu Felice, ved. Alfonso Faà, rimaritata Giuseppe Gloria, domt. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Gruat contessa *Maria-Teresa* fu Felice, ved. ecc. come contro.
»	343760	1130,50	Faà di Bruno conte Ardizzino fu conte Alfonso, domt. a Torino; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	479283	140 —	Belcastro *Battista* fu Luigi, domt. a S. Giovanni in Fiore (Cosenza) ipotecata.	Belcastro *Giovanni Battista* fu Luigi, domt. come contro, ipotecata.
3,50 % Redimibile	411539	283,50	Magni Carlo fu *Giovanni* minore sotto la p. p. della madre Motta *Fantina* fu Carlo, ved. Magni *Giovanni*, domt. a Missaglia (Como).	Magni Carlo fu *Giuseppe* minore sotto la p. p. della madre Motta *Santina* fu Carlo, ved. Magni *Giuseppe*, domt. come contro.
»	324398	122,50	Barale *Ermelinda* fu Felice, moglie di Greppi Giuseppe, domt. a Torino.	Barale *Giulia-Ermelinda* fu Felice, moglie di Greppi Giuseppe, domt. a Trino (Vercelli).
Cons. 3,50 %	469775	87,50	Rossi Domenico di Francesco, domt. ad Agliè (Torino) con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente con diritto (omissis) di accrescimento a Rossi *Giacinta* ed Elisabetta fu Francesco, nubili, domt. a Rivarolo Canavese (omissis).	Intestata come contro; con usuf. vital. (omissis) congiuntamente e cumulativamente con diritto di accrescimento a Rossi *Maria-Luigia-Giacinta* ed Elisabetta fu Francesco, domt. come contro (omissis).
»	472819 546144	210 — 70 —	Abruzzini *Giuseppina* fu Michele, ved. di Bosco Francescantonio, domt. a Vieste (Foggia).	Abruzzini *Maria-Giuseppa* fu Michele, ved. ecc. come contro.
3,50 % Redimibile	80478 80479	227,50 546 —	Rolla *Emma* fu Vittorio, moglie di Bertinatti Pietro, domt. a Torino. La 2ª rendita è vincolata.	Rolla *Teodora-Eleonora-Emma* fu Vittorio, moglie ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	215996	1050 —	Micali Eloisa fu Giacinto, ved. di *Teodoro* Annibaldi Biscossi fu *Gaspero*, domt. a Livorno.	Micali Eloisa fu Giacinto ved. di *Santorre-Teodoro-Andrea-Maria* Annibaldi Biscossi fu *Gaspare*, domt. come contro.
»	5490	2880 —	Micali Eloisa fu Giacinto, moglie del comm. *Teodoro* Annibaldi Biscossi, domt. a Livorno, ipotecata per dote della titolare.	Micali Eloisa fu Giacinto, moglie di *Santorre-Teodoro-Andrea-Maria* Annibaldi Biscossi, domt. a Livorno, ipotecata come contro.
3,50 % Redimibile	80559	14 —	*Tedeschini* Cecilia fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Locatelli Teresa fu Bernardo, ved. di *Tedeschini* Giuseppe, domt. a Berbenno (Bergamo).	*Todeschini* Cecilia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Locatelli Teresa fu Bernardo, ved. di *Todeschini* Giuseppe, domt. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	64500	175 —	Calda *Giuseppe-Vittorio* fu Belisario minore sotto la p. p. della madre Accarini Teresa fu Democrito, domt. a Polesine Parmense (Parma) con usufr. vital. ad Accarini Teresa fu Democrito, ved. di Calda Belisario.	Calda *Vittorio-Giuseppe-Pietro* fu Belisario, minore ecc. come contro e con usufr. vital. come contro.
»	64501	560 —	Intestata come la precedente senza usufrutto.	Intestata come la precedente senza usufrutto.
Cons. 3,50 % (1902)	8806	416, 50	Migliorini Giuditta fu Carlo, *nubile*, interdetta sotto la tutela di Gavazzi Luigi, domt. a Piteglio (Firenze).	Migliorini Giuditta fu Carlo, *vedova di Lotti Giovanni fu Pietro*, dom. come contro.
3,50 % Redimibile	326856	178, 50	Galiano Maria Rosaria ved. di Lauro Alberto, dom. a Napoli, vincolata per devoluzione a favore dei figli della titolare Di Lauro *Anna*, Ferdinando e Rita fu Alberto pel caso che la titolare passasse a seconde nozze.	Intestata come contro; vincolata per devoluzione a favore dei figli della titolare Di Lauro *Maria Anna*, Ferdinando e Rita fu Alberto, ecc. come contro.
»	362088	269, 50	di Lauro *Anna*, Ferdinando e Rita fu Alberto, minori sotto la p .p. della madre Galiano Rosaria o Maria Rosaria, dom. a Napoli con usuf. a Gagliano Rosaria o Maria Rosaria fu Gennaro ved. di di Lauro Alberto, dom. a Napoli.	di Lauro *Maria Anna*, Ferdinando e Rita fu Alberto, minori ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 %	684990	175 —	Rossi Angela moglie di Penna Edoardo, *Giovanna* nubile e Rosa, tutti del fu Vincenzo, l'ultima minore soto la p. p. della madre Caviglia Emilia, ved. di Rossi Vincenzo e Caviglia Giovanna fu Natale nubile, quali eredi indivisi di Macchiavello Pietro fu Domenico, dom. a Genova; con usuf. a Caviglia Giovanna fu Giovanni.	Rossi Angela, moglie di Penna Edoardo, *Giuseppina*, nubile e Rosa, tutti del fu Vincenzo ecc. come contro, con usuf. come contro.
»	158186	87, 50	*Sbarbaro* Angela fu Nicola-Giuseppe, nubile, dom. a Borzonasca (Genova).	*Sbarboro* Angela fu Nicola Giuseppe, dom. come contro.
»	701140	1050 —	Sbarbaro Angela fu *Giuseppe*, moglie di Bonino *Sebastiano*, dom. a Chiavari (Genova).	*Sbarboro* Angela fu *Nicola-Giuseppe*, moglie di Bonino *Natale-Sebastiano* dom. come contro.
3,50 % Redimibile	393116	59, 50	Gerosa Maria, *Giuseppe*, Ambrogio, ed Enrico di Luigi, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Renate (Milano).	Gerosa Maria, *Gino-Giuseppe*, Ambrogio ed Enrico di Luigi, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale. CIARROCCA.

(2504)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1935-XIII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.829.340.887, 12	+ 117
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	54.852.097, 58		+ 9.626
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	—		— 9.181
		54.852.097, 58	+ 445
Riserva totale . . . . L.		5.884.192.984, 70	+ 562
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		330.778.819, 41	+ 10.015
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.390.333.836, 88	— 18.635
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		10.561.625, 12	+ 1.788
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.510.495.510, 46		+ 85.468
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	75.000 —		—
		1.510.570.510, 46	+ 85.468
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.382.714.655, 75	— 174
Titoli di pertinenza della Cassa autonoma d'ammort. del Debito Pubblico interno: »		—	— 15.250
Conti correnti attivi nel Regno			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	32.049.763, 26		— 3.270
altri . . . . »	14.267.384, 21		— 43.558
		46.317.147, 47	— 46.828
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		155.611.193, 35	+ 1
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . »		963.486.188, 58	— 782
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	144.992.308, 50		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	262.039.189, 56		— 890
Debitori diversi . . . . »	653.394.611, 36		+ 153.940
		1.122.911.109, 42	+ 153.050
Spese . . . . L.		43.165.759, 13	+ 863
L.		16.813.441.935, 27	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.417.870.195, 10	+ 92.970
L.		45.231.312.130, 37	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		379.019.931, 88	— 639
TOTALE GENERALE . . . L.		45.610.332.062, 25	

Saggio normale dello sconto 3,50 % (dal 25 marzo 1935-XIII).

Il Governatore: AZZOLINI.

(13)

D'ITALIA

- Versato L. 300.000.000.

Giugno 1935 (XIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1935-XIII — (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	12.918.406.950 —	+	40.706
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	327.073.822, 97	—	59.514
Depositi in conto corrente	»	502.953.624, 62	+	6.458
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	14.048.434.397, 59	—	12.350
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»	291.460.385, 24	+	12.583
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	681.613.925, 83	+	196.853
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»	2.092.134, 24		—
» » » » » » » — c/ Titoli	»	—	—	15.250
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L. 156.574.727, 80			+	20
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —				—
Creditori diversi . » 839.363.105, 95			—	13.485
		1.041.937.833, 75	—	13.465
Rendite del corrente esercizio	L.	115.403.258, 62	+	1.707
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—		—
	L.	16.813.441.935, 27		
Depositanti	»	28.417.870.195, 10	+	92, 970
	L.	45.231.312.130, 37		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	379.019.931, 88	—	639
TOTALE GENERALE	L.	45.610.332.062, 25		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 41, 89 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 45, 13 %

Il S. Capo Servizio Ragioneria: PIERINI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1351;
Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/88049 in data 31 maggio 1935-XIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere.

Roma, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Palieri Luigi
2. Taglioni Renato
3. Mezzetti Giuseppe
4. Gasbarri Attilio
5. Quadrini Pasquale
6. Pozzi Corrado
7. Baserga Giovanni
8. De Agazio Mario
9. Masci Andrea
10. Samoggia Giovanni Battista
11. Di Ferdinando Marcello
12. Vitali Gianfranco
13. Sarti Guido
14. Avogaro Guido
15. Martinelli Mario
16. Andreussi Odorico
17. Ruggieri Ruggiero
18. Tenti Enrico
19. Mazzola Camillo
20. Pisani Pio
21. Meliarca Raffaele
22. Branconi Bruto
23. Querena Eduino
24. Botto Pietro
25. Riggio Antonino
26. Stracciati Guglielmo
27. Trombetta Beniamino
28. Tosolini Luciano
29. Archetti Augusto
30. Villa Antonio
31. Marino Mario
32. Merlani Gino
33. Plet Aldo
34. di Onofrio Alberto
35. Menegotto Ennio Quirino
36. Di Guglielmo Guglielmo
37. Foà Leonardo
38. Rho Mirto
39. Traverso Stefano
40. Morpurgo Sergio
41. Audoli Guido
42. Pansironi Giulio
43. Levizzani Norberto
44. Mercatanti Adriano
45. Broglio Luigi
46. Guzzanti Corrado
47. Brizio Emilio
48. Marzi Enrico
49. Ottaviani Giovanni
50. Curti Giuseppe
51. Tacconi Adolfo
52. Pollio Antonio
53. Mascaretti Pietro
54. Clerici-Bagozzi Alberto
55. Boni Mauro
56. Corrado Vito
57. Minelli Fausto
58. Vona Gerardo
59. Forti Alberto
60. Paladini Angelo
61. Bini Brunetto
62. Fenoglio Isidoro
63. Saija Francesco
64. Trinchieri Aldo
65. Marfisa Raimondo
66. Quagliere Ernesto
67. Lombardi Umberto
68. Rodinò Domenico

(2512)

Graduatoria di merito del concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1363;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/87063 in data 31 maggio 1935-XIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Tinelli Nello
2. Marranci Armando
3. Pacenti Fernando
4. Trasciatti Artese
5. Lupetti Mario
6. De Santis Amedeo
7. Bertella Ugo
8. Modica Rosario
9. Celebre Mario
10. Guarini Roberto
11. Di Domizio Gino
12. Del Sordo Vincenzo
13. Barinci Bruno
14. Pesapane Sergio
15. Brasini Giovanni
16. Rocca Renato
17. Scarso Marco
18. Cortesi Ermenegildo
19. Stella Croce
20. Parigi Renzo
21. Carbone Luigi
22. Palloni Mario
23. Riviezzo Ermanno
24. Fausto Raffaello
25. Capriglione Carlo
26. Gelodi Gastone
27. Calizzano Pietro
28. Brozzi Marino
29. Marchese Vittorio

(2514)

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di segretario in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1361;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG.040/24/89467 in data 5 giugno 1935-XIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

È approvata l'unita graduatoria di merito del concorso a 40 posti di segretario in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Dell'Agata Nicola
2. Tomaselli Attilio
3. Contri Enzo
4. Guerra Alessandro
5. Rabezzana Oreste
6. Del Deo Mario
7. Zampagni Fernando
8. Burlando Giacomo
9. Tiscione Nestore
10. Cutrona Giuseppe
11. Marsili Ezio
12. D'Oca Alfio
13. Balducci Fausto
14. Papa Giovanni
15. Melati Ercole
16. Gencarelli Niccolò
17. Fidenzi Pericle
18. Viale Giacomo
19. Minzioni Angelo
20. Mazzotta Ennio
21. Sole Stanislao
22. Martinelli Carlo Alberto
23. Mastrorilli Adamo
24. Pippa Edmondo
25. Amerio Francesco
26. Pederzoli Francesco
27. Terra Vincenzo
28. Frunzio Giuseppe
29. Pesce Adolfo
30. Gambetta Armando
31. Franich Enrico
32. Tagliaferri Giuseppe
33. Gianni Fausto
34. Pasquali Pasquale
35. Averaimo Luigi
36. Antomelli Renzo
37. Roppo Sabino
38. Crisostomi Ettore
39. Mossini Franco
40. Turziani Giuseppe
41. Mancini Lorenzo
42. Franchi Assuero
43. d'Angelo Alfredo

(2515)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.